

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Corso di Diritto Commerciale – II Cattedra

Prof. Massimo Rubino De Ritis
Anno Accademico 2020/21

Introduzione alla Disciplina Antimonopolistica



Diritto Commerciale

Prof. Massimo Rubino De Ritis – dott. Rosario Sessa



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Dipartimento di Giurisprudenza

Modello ideale di mercato (concorrenza perfetta)

- a) pluralità di imprese;
- b) mobilità di fattori produttivi;
- c) libertà di ingresso di nuovi operatori;

Realtà economica

- a) imprese ad alta intensità di capitali (economia di scala);
- b) disomogenea distribuzione territoriale dei fattori produttivi;
- c) scarsa mobilità di manodopera;

La disciplina antitrust

Principi Costituzionali

Art. 41 Cost.: L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Fonti normative

- a) Art. 101 e 102 TFUE
- b) legge Antitrust 287/1990: preserva la concorrenza nel mercato nazionale e ne reprime i comportamenti distorsivi (intese, abuso di posizione dominante e concentrazioni). Ha istituito, inoltre, un'apposita Autorità – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con funzioni di vigilanza sul rispetto della disciplina antimonopolistica in tutti i settori economici;
- c) norme speciali sono dettate per il settore dell'editoria (416/1981 modificata dalla l. 67/87 e dalla l. 62/2001) e per il settore radiotelevisivo (d.lgs. 177/2005) al fine di assicurare il pluralismo dell'informazione di massa ed impedire l'assunzione di posizioni dominanti in tali mercati;
- d) art. 2595 c.c.: La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale;

Le singole fattispecie

Intese restrittive della concorrenza

Comportamenti concordati tra imprese volti a limitare la propria libertà di azione sul mercato (art. 2 1. Antitrust e art. 101 TFUE).

Sanzioni



Le intese vietate sono nulle. L'Autorità, anche in via cautelare, adotta i provvedimenti necessari alla rimozione degli effetti anticoncorrenziali già prodotti ed irroga sanzioni.

Abuso di posizione dominante

È vietato sfruttare la propria posizione di dominio con comportamenti atti a falsare la concorrenza (art. 3 1. Antitrust e art. 102 TFUE).

Sanzioni



Una volta accertato l'abuso, l'Autorità di vigilanza ne ordina la cessazione. Infligge sanzioni pecuniarie identiche a quelle stabilite per le intese e, in caso di reiterata violazione, può disporre la sospensione dell'attività di impresa fino a 30 giorni.

Concentrazioni

Sono illecite e vietate quando danno luogo a gravi alterazioni del regime concorrenziale.

Sanzioni



L'autorità può vietare la concentrazione se ritiene che abbia effetti distorsivi per la concorrenza. In alternativa, può autorizzarla prescrivendo le misure necessarie a prevenire tale pericolo

Limitazioni alla libertà di concorrenza

Forme di regolamentazione
publicistica

Controlli sull'accesso al mercato

Poteri di indirizzo

Controllo pubblico sui prezzi

Monopolio



Monopoli legali

Art. 43 Cost.

Lo Stato può creare monopoli pubblici solo nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) devono essere previsti con legge ordinaria;
- b) il sacrificio della libertà di iniziativa economica può essere disposto solo per fini di utilità generale;
- c) i settori in cui è ammesso l'istituzione di un monopolio sono tassativamente indicati (servizi pubblici essenziali, energia ecc.);

Art. 2597 c.c.

Chi opera in regime di monopolio deve:

- a) offrire la prestazione oggetto dell'impresa a chiunque ne faccia richiesta (*obbligo di contrarre*);
- b) le condizioni contrattuali devono essere predeterminate ed applicate nei confronti chiunque richieda la prestazione (*parità di trattamento*);

L'obbligo di contrarre del monopolista

Art. 2597 c.c.: chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento.

Per i pubblici servizi?



1679 c.c.: [I]. Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico.

[II]. I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.

[III]. Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.

[IV]. Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime è nulla, e alla clausola difforme è sostituita la norma delle condizioni generali.

L'obbligo di contrarre del monopolista di fatto?

La disciplina precedente non si applica a chi eserciti una attività d'impresa in regime di monopolio di fatto



Non è dunque possibile un'applicazione analogica della norma 2597 c.c.



Si applica però la disciplina prevista dalla legge antitrust, come ad esempio nell'ambito dell'abuso di posizione dominante

Divieti legali di concorrenza

- a) **obbligo di fedeltà dei lavoratori** (art. 2105 c.c.): consiste nel divieto di trattare, per conto proprio o di terzi, affari in concorrenza con l'imprenditore per tutta la durata del rapporto di lavoro;
- b) **divieto di concorrenza** (artt. 2301, 2318, 2390 e 2519): divieto posto in capo ai soci illimitatamente responsabili di società di persone e agli amministratori di società di capitali e cooperative di esercitare attività concorrente con quella della società di cui fanno parte;
- c) **divieto di concorrenza in capo all'alienante dell'azienda;**

Limitazioni convenzionali della concorrenza

ARTICOLO N.2596

- **[I]**. Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni.
- **[II]**. Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio.

Patti autonomi

- **Restrizioni unilaterali:** una sola parte si obbliga a non entrare in concorrenza con l'altro imprenditore. Si applica l'art. 2596 c.c. (durata massima di 5 anni);
- **Restrizioni reciproche:** accordi reciproci tra imprenditori in concorrenza (cartelli, intese ecc.);

Patti accessori

Sono clausole accessorie di altri contratti e possono essere variamente formate prevedendo restrizioni unilaterali o reciproche. Si distinguono a loro volta in **tipici** o **innominati**.


- **Restrizioni orizzontali:** restrizioni tra imprenditori direttamente in concorrenza tra loro;
- **Restrizioni verticali:** stipulati tra imprenditori che non sono in rapporto di diretta concorrenza (concessioni di vendita con esclusiva, somministrazione di merci con imposizione del prezzo di rivendita

Concorrenza sleale



Disciplina

Artt. 2598-2601 c.c.

- a) **Ambito soggettivo di applicazione:** le norme si riferiscono solo agli imprenditori, sebbene attraverso la repressione delle condotte anticoncorrenziali comporti un beneficio indiretto per i consumatori;
 - b) **Rapporto di concorrenza:** per l'applicazione della disciplina in esame è necessario che gli imprenditori siano in rapporto di concorrenza diretta tra loro;
 - **Sanzioni per gli illeciti concorrenziali:** sono repressi e sanzionati, anche se commessi senza dolo o colpa grave. L'azione inibitoria può essere richiesta anche se il danno è solo potenziale;
- 
- **Art. 2043 c.c.:** si differenzia dall'illecito civile poiché quest'ultimo sanziona, prevedendo il risarcimento del danno, solo le condotte (illecite) commesse con dolo o colpa. Tale norma si applica, invece, se manca una delle condizioni dei precedenti punti *a)* o *b)*;

Atti di confusione

Art. 2598, n. 1, c.c.

[I]. Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; [...]

Fattispecie tipiche

- Segni distintivi
- Imitazione servile

Fattispecie atipiche

Ogni altro mezzo idoneo a creare confusione o con l'attività concorrente

Atti di denigrazione e appropriazione di pregi altrui

Art. 2598, n. 2, c.c.

diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; [...]

Atti di denigrazione

- a) Diffide
- b) Pubblicità Comparativa
- c) Pubblicità Iperbolica

Si negano implicitamente che terzi abbiano pregi specifici
Liceità del c.d. Puffing

Appropriazione di pregi altrui


- a) Pubblicità parassitaria
- b) Pubblicità per riferimento

Altri atti di concorrenza sleale

Principio di correttezza professionale

Art. 2598, n. 3, c.c.

si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. (Clausola generale di apertura ad altre fattispecie non tipizzate).



Consorzi

Art. 2602

Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

- **consorzi anticoncorrenziali:** al pari degli altri patti limitativi della concorrenza, sono oggetto di controlli per evitare che, le imprese consorziate, creino un monopolio di fatto in contrasto con gli interessi generali;
- **consorzi di coordinamento:** più imprenditori, anche per fini parzialmente o totalmente diversi dalla propria impresa, si consorziano per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività;
 - a) consorzi con attività interna;
 - b) consorzi con attività esterna;

Disciplina consorzi con attività esterna

- pubblicità legale;
- rappresentanza;
- fondo consortile;
- obbligazioni consortili:
 - a) Obbligazioni in nome del consorzio;
 - b) Obbligazioni assunte dal consorzio per conto dei singoli consorziati;